Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 aprile 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 88 DELL'8 APRILE 1961:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 17: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione delle obbligazioni delle Serie ordinarie 4,50 % - 5 % trentennale - 5 % trentacinquennale - 5,50 % - 6 % effettuata il 1° aprile 1961.

(476)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 18: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di obbligazioni di Credito comunale 5 % Serie speciale « Città di Milano », 5 % Serie speciale « Città di Roma » e 4,50 % Serie speciale « Città di Palermo », effettuata il 1° aprile 1961.

(477)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 dicembre 1960, n. **1895.**

Riconoscimento della personalità giuridica del Centro Internazionale Aviazione e Motorizzazione Missionaria, con sede in Torino.

N. 1895. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per i trasporti, viene riconosciuta la personalità giuridica del Centro Internazionale Aviazione e Motorizzazione Missionaria, con sede in Torino, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 dicembre 1960, n. **1896.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola statale di avviamento industriale maschile e femminile di Pomigliano d'Arco.

N. 1896. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola statale di avviamento industriale maschile e femminile di Pomigliano d'Arco viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 88. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 dicembre 1960, n. **1897.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. B. Morandi » di Novara.

N. 1897. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. B. Morandi » di Novara viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 110. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 febbraio 1961, n. **189.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in località Setterone del comune di Bedonia (Parma).

N. 189. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Piacenza in data 28 febbraio 1960, integrato con postilla e dichiarazione del 25 ottobre 1960, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in località Setterone del comune di Bedonia (Parma).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1961, n. 190.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Paolo Apostolo, nella città di Udine.

N. 190. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 22 ottobre 1960, integrato con prospetto e dichiarazione del 28 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Paolo Apostolo, nella città di Udine.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 102. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1961, n. 191.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale parrocchiale di Santa Chiara, in Turi (Bari).

N. 191. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale parrocchiale di Santa Chiara, in Turi (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1961, n. 192.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di Santa Maria dei Boschi, in località Madonna dei Boschi del comune di Poggio Renatico (Ferrara).

N. 192. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ferrara in data 1° agosto 1959, integrato con dichiarazione del 24 maggio 1960, relativo alla elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di Santa Maria dei Boschi, in località Madonna dei Boschi del comune di Poggio Renatico (Ferrara).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 100. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1961, n. 193.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Addolorata, in località Romagnano del comune di Massa.

N. 193. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Apuania in data 15 agosto 1960, integrato con dichiarazione del 27 agosto stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma Addolorata, in località Romagnano del comune di Massa, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 101. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1960.

Conferma della Commissione consultiva per la formulazione dei pareri tecnici inerenti alle istanze per la concessione della sospensione dei dazi d'importazione sui reattori nucleari, nonchè sui materiali, sulle apparecchiature e relative parti.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 1957, n. 1173, concernente la sospensione del dazio sui reattori nucleari, nonchè sui materiali, attrezzature e loro parti, destinati alla costruzione ed all'esercizio di detti reattori;

Visto il decreto interministeriale del 12 maggio 1959, con il quale è stata costituita una Commissione consultiva, composta di funzionari statali e di esperti tecnici qualificati, per la formulazione dei pareri tecnici sulle istanze tendenti ad ottenere la sospensione del dazio stabilita dal precedente decreto;

Visto il decreto interministeriale del 15 gennaio 1960, con il quale la predetta Commissione è stata confermata per l'esercizio 1959-1960;

Ritenuta la necessità che i lavori della Commissione consultiva siano continuati dopo la scadenza, indicata nell'art. 2, del decreto interministeriale del 15 gennaio 1960, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 gennaio 1956, n. 5;

Viste le conferme e le designazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 gennaio 1956, n. 5, la Commissione consultiva, costituita con decreto interministeriale del 12 maggio 1959, è confermata per tutto l'esercizio 1960-1961.

Art. 2.

La predetta Commissione viste le conferme e le nuove designazioni è così composta:

Giorgi dott. Guido, direttore generale, presidente;

Bellei ing. Crescenzio, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero industria e commercio, direzione generale produzione industriale;

Guadagnini dott. Michelangelo, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane e imposte indirette;

Varsano dott. Samuele, ispettore generale chimico del Laboratorio chimico centrale delle dogane, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Maruffi ing. Mattia, in rappresentanza del Ministero industria e commercio;

Doria com.te Enrico, in rappresentanza del Comitato nazionale energia nucleare;

Scifoni dott. Filippo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana.

Art. 3.

L'ing. Antonio Baglio, ispettore generale, Ministero industria e commercio, è chiamato a sostituire in caso di assenza o impedimento il presidente.

Il dott. Vincenzo De Liso, consigliere di 1ª classe, Ministero delle finanze, sostituirà in caso di assenza il dott. Guadagnini.

Il dott. Pasquale Salvi, consigliere di 1ª classe, Ministero industria e commercio, è incaricato dell'ufficio di segretario della Commissione.

Art. 4.

Ai componenti della Commissione e al segretario sarà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 5 dell'11 gennaio 1956.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto graveranno sul capitolo 16 del bilancio del Ministero industria e commercio per l'esercizio 1960-1961.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1960

Il Ministro per l'industria e commercio: COLOMBO

Il Ministro per il tesoro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1961
Registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 180

(1901)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1961.

Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER I TRASPORTI
E PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 31 maggio 1928, n. 1350, istitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni e le modificazioni ad essa apportate dal regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2152;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, concernente l'istituzione di un Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Considerato che il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni sono scaduti per compiuto periodo di nomina;

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 1961 con cui il gr. uff. rag. Piero Valiani è stato confermato, per un quadriennio, presidente del Consiglio di amministrazione di detto Istituto;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri interessati in ordine alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, sono costituiti, per un quadriennio, come appresso;

Consiglieri:

Scajola dott. Fernando, Fabrizi dott. Fabrizio, Cecchi dott. Dino, Cecconi dott. Mario, Fragolino Vincenzo, Semenza dott. Ercole, Foco Giuseppe, Risoldi dott. Giovanni.

Sindaci effettivi:

Pizzo dott. Pio, Ancona dott. Giuseppe, Rossi dott. Manlio.

Sindaci supplenti:

Lazzaro dott. Pasquale, Menchi dott. Franco, Spatuzza dott. Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 aprile 1961

Il Ministro per il tesoro: TAVIANI

Il Ministro per i trasporti: SPATARO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: SULLO

(2175)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 15 marzo 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Nino Pontini, Vice console onorario del Principato di Monaco a Trieste.

(2027)

In data 15 marzo 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Sara M. Mac Donell, Console degli S.U.A. a Genova.

(2014)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e smarrimento di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 612-AL, della cessata ditta Enrico Gotta, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza (Alessandria), viale Firenze n. 34.

Si rende noto altresì lo smarrimento, da parte della ditta medesima, dell'altro marchio fornitole a suo tempo.

Si diffida l'eventuale detentore del marchio anzidetto a consegnarlo all'Ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(2089)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Scardevara sopra e sotto la Divisione », con sede nel comune di Legnago (Verona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 6440, in data 30 marzo 1961, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Scardevara sopra e sotto la Divisione », con sede nel comune di Legnago (Verona), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati il 5 e il 19 aprile 1959.

(2079)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Atessa

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1961, numero 26607/7515, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Milanese Luzio, nato in Atessa l'8 luglio 1903, e Milanese Riziero-Domenico, nato in Atessa il 19 luglio 1909, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 3500 riportate in catasto alla particella n. 12 parte, del foglio di mappa n. 53 ed alle particelle numeri *71/b*, *71/1/4*, *89/e* e *70/a*, del foglio di mappa n. 37 del comune di Atessa nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 797 e 798.

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1961, numero 26611/7519, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 1801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Suriani Maria, nata in Atessa l'11 ottobre 1891, Suriani Angela-Filippa, nata in Atessa il 24 marzo 1894, Suriani Massimina, nata in Atessa il 16 marzo 1903, e Suriani Anna, nata in Atessa il 14 ottobre 1905, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 515 riportate in catasto alle particelle numeri 145 parte e 111/*b c* del foglio di mappa n. 21 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 599 e 600.

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1961, numero 26608/7516, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Sabatini Giacinta, nata in Atessa il 24 febbraio 1933, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 2870 riportate in catasto alle particelle numeri 92 parte e 74-*n* del foglio di mappa n. 62 del comune di Atessa, e nella planimetria tratturale con i numeri 952-*c* e 953-*c*.

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1961, numero 26609/7517, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Sabatini Antonia, nata in Atessa il 17 gennaio 1931, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 1415 riportate in catasto alle particelle numeri 92 parte e 74-*o* del foglio di mappa n. 62 del comune di Atessa, e nella planimetria tratturale con i numeri 952-*b* e 953-*b*.

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1961, numero 26610/7518, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Giannico Giuseppe, nato in Atessa il 2 luglio 1895, e Romagnoli Luigi, nato in Atessa il 26 febbraio 1903, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 337 riportate in catasto alla particella n. 61 parte, del foglio di mappa n. 30 ed alla particella n. 157-*b n* del foglio di mappa n. 15 del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 301 e 302.

(2040)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 81

Corso dei cambi del 7 aprile 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA .	621,83	621,65	621,40	621,60	621,75	621,79	621,62	621,80	621,70	621,75
$ Can. .	628,33	628,25	628 —	628,40	627,75	628,05	628,30	628,10	628 —	628,50
Fr. Sv. .	143,90	143,90	143,88	143,91	143,88	143,97	143,86	143,90	143,96	143,90
Kr. D. .	90 —	89,95	90,02	90,005	90 —	89,99	90,01	90,05	90,01	90 —
Kr. N. .	87,05	87,02	87,05	87,02	87 —	87,04	87,02	87,05	87,04	87 —
Kr. Sv. .	120,40	120,30	120,35	120,295	120,35	120,34	120,30	120,35	120,33	120,30
Fol.	173,08	173,02	173,05	173,05	173,05	173,05	173,0325	173,10	173,04	173 —
Fr. B.	12,45	12,45	12,4525	12,45375	12,45	12,45	12,453	12,45	12,45	12,455
Fr. Fr. (N.F.) .	126,94	126,90	126,86	126,86	126,90	126,89	126,88	126,85	126,88	126,85
Lst.	1740,10	1740,50	1740,05	1740,30	1740 —	1740,17	1740,80	1740,30	1740,25	1740,40
Dm. occ. . .	156,66	156,62	156,62	156,60	156,60	156,62	156,62	156,70	156,63	156,60
Scell. Austr. .	23,88	23,86	23,86	23,856	23,85	23,86	23,8575	23,85	23,86	23,87
Escudo Port.	21,76	21,75	21,75	21,73	21,75	21,74	21,75	21,75	21,73	21,75

Media dei titoli del 7 aprile 1961

Rendita 3,50 % 1906	81,10
Id. 3,50 % 1902	79,25
Id. 5 % 1935	108,425
Redimibile 3,50 % 1934	99,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,125
Id. 5 % 1936	102,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,225
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 aprile 1961

1 Dollaro USA	621,61
1 Dollaro canadese	628,35
1 Franco svizzero	143,885
1 Corona danese	90,007
1 Corona norvegese	87,02
1 Corona svedese	120,297
1 Fiorino olandese	173,041
1 Franco belga	12,453
1 Franco nuovo (N.F.)	126,87
1 Lira sterlina	1740,40
1 Marco germanico	156,61
1 Scellino austriaco	23,857
1 Escudo Port.	21,74

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a centottanta posti di vice cancelliere e vice segretario in prova nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, con la quale è stato approvato l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili delo Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centottanta posti di vice cancelliere e vice segretario in prova, nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Quindici posti sono riservati ai concorrenti che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie, superino anche la prova di esame facoltativa di lingua tedesca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) di anni cinque, per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni vigenti ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive estensioni;

c) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, e per i capi di famiglia numerosa;

d) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, e per il personale licenziato dagli enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Agli effetti del limite di età non viene computato inoltre, per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

e) nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, per gli assistenti universitari cessati dal servizio per motivi non disciplinari.

I benefici previsti dai commi precedenti possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

f) ad anni 45, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Esclusi i dattilografi giudiziari che non siano in possesso del titolo di studio di cui al numero cinque del presente articolo, possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera esecutiva di altre Amministrazioni che non sono in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire 200 e dirette al Ministro per la grazia e giustizia, devono essere presentate alla segretaria della Procura della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione territoriale l'aspirante dimora, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il domicilio o la residenza;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);

f) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) per coloro che abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto ad elevazione del limte massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) se intendano sostenere le prove facoltative di lingua francese o tedesca o di stenografia prevista dal successivo articolo 5;

m) se intendano sottoporsi alla prova di tedesco, prevista dal secondo comma del precedente art. 1.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente comma primo, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande insufficientemente bollate e di quelle mancanti dell'autenticazione o del visto suindicati.

Art. 4.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il difetto dei requisiti prescritti importa la esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5.

L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale e verte sulle seguenti materie:

1) nozioni di procedura civile;

2) nozioni di procedura penale;

3) ordinamento giudiziario e servizi di cancelleria e segreteria;

4) nozioni di diritto tributario con riguardo alle leggi che interessano i servizi giudiziari;
5) nozioni di diritto privato;
6) nozioni di diritto penale;
7) nozioni di statistica in relazione alle funzioni giudiziarie.

Le prove scritte avranno luogo in tre distinti giorni, che saranno fissati con successivo decreto, sulle materie indicate ai numeri 1), 2), 3) del presente articolo.

La prova orale verte su tutte le materie del programma ed avrà luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

Tanto del diario delle prove scritte che dell'ammissione alla prova orale sarà data notizia agli interessati, osservate le norme prescritte dall'art. 6, commi primo e terzo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La Commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e per quella orale:

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei in ciascuna di esse.

La prova orale si intende superata se il candidato ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Formano, inoltre, materie facoltative di esame:

a) lingua francese o tedesca (breve esperimento di dettatura, di versione dall'italiano e di conversazione);

b) stenografia (esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti).

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di voler sottoporsi ad una delle materie facoltative potranno essere ammessi a sostenere dette prove soltanto se avranno conseguito la idoneità in quelle obbligatorie.

La Commissione alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte ed in quella orale nelle materie obbligatorie, dovrà aggiungere un altro punto o frazione di punto per una o più prove facoltative superate.

Art. 6.

Per coloro che intendono usufruire della riserva dei posti prevista nel secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, la prova di esame facoltativa di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una prova orale, ed è diretta ad accertare la piena conoscenza della lingua medesima da parte del candidato.

La prova scritta consiste nella traduzione dall'italiano nel tedesco e dal tedesco nell'italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla Commissione esaminatrice, con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie. E' consentito l'uso del vocabolario.

Il testo del brano di lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

Detta prova avrà luogo in Roma, in giorno non festivo successivo all'espletamento delle prove scritte obbligatorie indicate nell'art. 5.

La prova orale è diretta ad accertare, oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima. Sono ammessi a sostenere detta prova orale i concorrenti dichiarati idonei nella prova scritta di lingua tedesca semprechè abbiano superato anche le prove scritte obbligatorie.

Essa ha luogo nello stesso giorno in cui il candidato sostiene la prova orale obbligatoria, purchè abbia conseguito la idoneità prevista dal settimo comma del precedente art. 5.

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la Commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, qualora espressamente lo richiedano, possono avvalersi della facoltà loro concessa dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671.

Art. 7.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro idoneità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) carta di identità;
3) porto d'armi;
4) tessera postale;
5) passaporto;
6) patente automobilistica;
7) libretto ferroviario personale ovvero un documento fornito di fotografia, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina o che debbano dimostrare di aver titolo per usufruire della elevazione del limite massimo di età, dovranno fare pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotata dell'eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo da lire 100;

b) i documenti al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o i mutilati ed invalidi per fatti di guerra dovranno produrre un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva all'atto in cui contrassero l'invalidità;

e) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio ed attestante tale circostanza, oppure mediante il certificato rilasciato dal competente ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante il certificato mod. 69 a nome del padre del candidato, oppure mediante certificato, su carta da bollo da lire 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

i) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nelle precedenti lettere e) e f), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nùbili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

m) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicati nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione, su carta da bollo da lire 100, rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

o) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo da L. 200, con la indicazione delle note di qualifica riportate.

Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre inoltre il relativo attestato con la indicazione del punteggio conseguito;

q) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata da lire 100, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da lire 100 della autorità militare;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto d'istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, nella cui formazione saranno osservate le disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra, ex combattenti, ecc.), e la graduaoria degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego. Esse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 10.

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori saranno invitati a fare pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di giorni venti, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito — a pena di decadenza — i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da lire 100, dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da lire 100, dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine o dal sindaco del Comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo da lire 100 dal sindaco del Comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato o da cui risulti che, trattandosi di minore degli anni 21, il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da lire 100, dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati o invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente della legge 3 giugno 1950, n. 375 e della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal segretario della Procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sue vece — in originale o in copia autentica — il certificato diploma, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

7) i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite di età, nel caso che tali documenti non siano stati già trasmessi precedentemente a questo Ministero, ai fini della formazione della graduataria.

I candidati che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo o già inquadrati nei ruoli aggiunti dovranno produrre:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente numero 4);

c) titolo di studio di cui al precedente numero 6).

Art. 11.

I documenti che perverranno al Ministero di grazia e giustizia oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 10 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi in esenzione di tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dell'aspirante, mediante citazione degli estremi dell'attestato

rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal Sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previsto dal precedente art. 3:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Per coloro che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono — ai fini della documentazione — le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina a vice cancelliere o vice segretario in prova. Verrà loro corrisposto — durante il periodo di prova — un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al coefficiente 202 della tabella I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante, e l'assegno integrativo previsto dalla legge 27 maggio 1959, n. 324.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca conseguono la nomina, nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria.

I posti non attribuiti nella quota riservata sono conferiti agli altri concorrenti, a norma del primo comma del presente articolo.

Roma, addì 9 marzo 1961

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1961
Registro n. 24, *foglio n.* 170. — BOSIO

ALLEGATO UNICO

Schema di domanda da redarsi
su carta da bollo da L. 200

Al Ministero di grazia e giustizia
ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . (prov. di . .) in via . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a centottanta posti di vice cancelliere e vice segretario in prova, nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto ministeriale 9 marzo 1961.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno .
(1) e che avendo superato i 32 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo .

b) è cittadino italiano

c) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di .
oppure (2) .

d) ha riportato (3)

e) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . conseguito nell'anno scolastico .
presso

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) .

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni (5) . . . .

h) intende sostenere le seguenti prove facoltative di esame: (6) . . . .

i) intende sostenere la prova di lingua tedesca ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando (7) . . . .

Data . . . .

Firma (8) . . . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 32.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(6) I candidati che intendanc sostenere una o più prove facoltative, tra quelle previste dall'art. 5 del bando (francese, tedesco, stenografia), devono dichiararlo, a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso.

(7) Del pari, i candidati che intendano sottoporsi alla prova facoltativa di tedesco, ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando, devono dichiararlo, a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso.

(8) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticità da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'Amministrazione o dell'Ente presso il quale il candidato presta servizio.

(2081)

Diario delle prove scritte del concorso a trenta posti di aiutante giudiziario

Con decreto ministeriale 6 marzo 1961 registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1961, si dispone che le prove scritte obbligatorie di esame del concorso a trenta posti di aiutante ufficiale giudiziario indetto con decreto ministeriale 10 dicembre 1960, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, nei giorni 26 e 27 aprile 1961, alle ore 8. La prova scritta facoltativa di lingua tedesca avrà luogo il giorno 28 aprile 1961, alle ore 8, nella stessa sede.

(2140)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1, gli aspiranti debbono essere forniti dei seguenti requisiti:

a) laurea in economia e commercio rilasciata da una Università degli studi della Repubblica, compresa l'Università degli studi « Luigi Bocconi » di Milano o corrispondente laurea in scienze economiche e commerciali rilasciata dai cessati istituti superiori di studi commerciali; laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli; laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli.

Possono altresì, prendere parte al predetto concorso i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purchè provvisti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale o del corrispondente diploma, conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 589:

1) laurea rilasciata dall'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia per l'insegnamento delle lingue estere, delle discipline giuridiche ed economiche;

2) laurea in scienze consolari;

3) laurea in giurisprudenza;

4) laurea in scienze matematiche;

5) laurea in scienze coloniali;

6) laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara;

7) laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma o presso la Scuola preesistente alla Facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le Scuole o Facoltà analogamente ordinate in altre Università od Istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Inoltre, possono partecipare al concorso in parola, anche se non in possesso di uno degli indicati titoli di studio, gli appartenenti alle carriere di concetto, comprese quelle speciali, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 30.

L'indicato limite superiore di età è elevato:

1) di anni due, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935, al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati od assimilati;

c) per i partigiani combattenti o per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1º maggio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando non abbiano partecipato ad azioni anche isolate di terrorismo o di sevizie;

e) per coloro che appartengono alle altre categorie cui siano applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

g) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

h) per i profughi dai territori esteri;

i) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui al presente punto 2) coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se, successivamente siano intervenuti amnistia o indulto ovvero commutazione di pena, nonchè coloro cui il beneficio stesso non sia applicabile; ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, numero 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione, qualora risultino decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale e per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza nei confronti degli assistenti universitari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio stesso nei confronti degli assistenti volontari od incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

6) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi raziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

In caso di cumulo dei benefici di cui ai precedenti punti il limite massimo non può superare i 40 anni di età;

7) a 45 anni, rimanendo, però assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

a) per i mutilati od invalidi di guerra per i fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 ovvero della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per servizio o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per gli invalidi civili per fatti di guerra a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

b) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1º gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause di servizio di guerra e attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Non possono fruire della elevazione a 45 anni gli invalidi della 9ª e 10 categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e nelle voci numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Non possono, altresì, fruire dello stesso beneficio gli invalidi per servizio, ad eccezione di quelli di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, affetti da lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal mentovato limite massimo di età di 30 anni nei riguardi degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, nonchè dei sottufficiali dell'Esercito,

della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati reimpiegati contemporaneamente, come civili;

c) cittadinanza italiana;

d) buona condotta;

e) idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso un pubblica Amministrazione.

Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato e redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato n. 2) dovranno pervenire alla Ragioneria generale dello Stato entro e non oltre il quarantesimo giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede non il timbro a data dell'ufficio postale presso cui è stato effettuato l'inoltro, bensì il timbro di ricezione apposto dall'Ufficio postale di questo Ministero, o il timbro a calendario dell'archivio del personale, per le domande direttamente presentate all'accettazione della Ragioneria generale dello Stato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e nome;

la data ed il luogo di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 30 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

l'eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovranno risultare altresì:

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

la dichiarazione che l'aspirante, in caso di nomina è disposto a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro per il tesoro.

Art. 5.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina ai posti messi a concorso con il presente decreto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine ed agli effetti dell'eventuale elevazione del limite superiore di età di cui al precedente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100. Il personale già imbarcato su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, durante la stessa guerra, presenterà l'apposito certificato delle competenti autorità marittime, sempre su carta da bollo da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana, in carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione rilasciata per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri internati in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a secondo dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/O.M. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale ovvero in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ovvero in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a quello Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione oppure un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera medesima, nella quale siano indicati i documenti sulla cui base è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici, autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi in Africa orientale, dal 16 gennaio 1935 o per la guerra 1940-43 o per la guerra o lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a quello Stato o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, ovvero gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italia

na o dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, ovvero gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato, rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in carta da bollo da L. 100;

l) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*), dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre.

Analoga documentazione dovrà essere prodotta dai figli degli invalidi di prima categoria che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

n) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o per fatto di guerra nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante la loro qualità;

o) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel teritorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

p) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

q) i decorati di medaglia al valor militare o di croce al merito di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

r) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia, per lo stesso motivo ovvero coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche, mediante attestazioni rilasciate su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

s) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, presenteranno un certificato su carta legale rilasciato dalla competente autorità israelitica;

t) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di cui alla precedente lettera *t*) rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia facciano parte almeno sette figli viventi, computandosi tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato in data non ateriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipende, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio e non reimpiegati dovranno produrre apposita attestazione su carta da bollo ad L. 100, della autorità militare competente;

y) i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego;

z) i concorrenti che si trovino nelle condizioni di assistenti universitari dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Università competente.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1. Diploma originale o copia su carta da bollo da L. 200 del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, lettera *a*), autenticata, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale stesso o al quale deve essere prodotto tale documento o presso il quale il predetto originale è stato depositato ovvero da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione di essere sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

2. Estratto — non è ammesso il certificato — dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto i diciotto anni e non superato i limiti massimi stabiliti nel precedente art. 2, lettera *b*).

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero nel Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

3. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

4. Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti stessi.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

6. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

7. Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi di servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni

capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla loro sicurezza nonchè a quella degli impianti.

Nei certificati di cui ai precedenti punti 6 e 7, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

8. Uno dei seguenti documenti: per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

a) copia o estratto dello stato di servizio militare, su carta da bollo da L. 200, per gli ufficiali;

b) copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo da L. 200, per i sottufficiali e militari di truppa.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti, i quali, in ogni caso, dovranno essere rilasciati dalla autorità militare competente.

Per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) copia o estratto del foglio matricolare, in bollo da lire 200, rilasciato dal distretto militare competente, se assegnato in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica);

b) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina).

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti con il foglio di congedo.

Per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri);

b) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio sia stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima).

Per i candidati che non sono stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri;

b) certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti punti 3 (certificato di cittadinanza italiana), 4 (certificato di godimento dei diritti politici), 5) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) non debbono essere in data anteriore di più di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova o appartenenti ai ruoli aggiunti dovranno produrre i seguenti documenti nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 7:

1) copia dello stato di servizio, in bollo da L. 200, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente art. 7, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi relativi all'ultimo triennio;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale:

4) certificato, su carta da bollo da lire 100 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da lire 100 rilasciato dall'Amministrazione competente contenente la votazione riportata.

Art. 9.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a questo o ad altri Ministeri ovvero ad altri Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso di questi, dei quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tale caso, però, gli interessati dovranno indicare l'autorità che ha rilasciato i documenti e quella che li ha tuttora in deposito.

Gli stessi profughi hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti nel presente decreto a condizione che siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 10.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Le prove di cui al precedente comma si svolgeranno in Roma.

Con successivo provvedimento sarà fissato il diario delle prove scritte. Tale diario sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di dette prove scritte. Dello stesso diario sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministero del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione del cennato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di lire 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco, ovvero di lire 200 se l'autenticazione è fatta da un notaio;

b) il libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686. A tale Commissione, ove occorra, sarà aggregato un membro per l'esame di lingue estere a norma dell'art. 3, quarto comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Le predette disposizioni si osserveranno anche per lo svolgimento delle prove di esame.

Art. 13.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio relativo al coefficiente 229 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre le quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata con decreto ministeriale la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso di cui al presente decreto, provenienti da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso medesimo provenienti dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 15.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia di 1ª classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1961

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1961
Registro n. 8, foglio n. 207

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELL'ESAME

Prove scritte

Parte prima:

1. Diritto costituzionale ed amministrativo.
2. Istituzioni di diritto civile, diritto commerciale.

Parte seconda:

Scienza della finanza, economia politica, statistica metodologica.

Parte terza:

Computisteria e ragioneria. Contabilità di Stato.

Prova orale

1. Le materie delle prove scritte.
2. Nozioni sul sistema tributario dello Stato e sui servizi dei Ministeri delle finanze e del tesoro, al centro e alla periferia con particolare riguardo a quelli della Ragioneria generale.
3. Lettura e traduzione dal francese e dall'inglese o dal tedesco. Conversazione in lingua francese.

Il Ministro: TAVIANI

ALLEGATO 2

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200).

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato
ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (Prov. . . . .) il (1) . . . . residente in . . . . (Prov. . . . .) via . . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

All'uopo fa presente di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . di non avere riportato condanne penali (3) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . oppure di essere impiegato civile nel ruolo della carriera di concetto . . . . con la qualifica di . . . . e munito del seguente diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado . . . . di aver prestato servizio impiegatizio presso le Amministrazioni . . . . con rapporti di pubblico impiego risolti a causa di . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (4) . . . . .

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . . addì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto: per l'autenticità della firma del signor (5) . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età stabilito per l'art. 8 del bando, indicare se:

coniugato senza prole, oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente deportato dal nemico, assimilato ai combattenti;

profugo delle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato ed invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali;

assistente universitario:
licenziato da . . . . (indicare l'Ente) soppresso con legge n. 1404;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non avere prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(2118)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Siracusa

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 12 dicembre 1960 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I), vacante nel comune di Siracusa;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1961, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I), vacante nel comune di Siracusa, nell'ordine appresso indicato:

1. Caliulo dott. Rosario . punti 85,13 su 132
2. Frajese dott. Vittorio . » 84,50 »
3. De Lisi dott. Leonardo . » 81,52 »
4. De Palo dott. Vittorio . » 80,64 »
5. Vucusa dott. Riccardo . » 79,96 »
6. Merolli dott. Rocco » 78,62 »
7. Rianò dott. Enrico » 78,27 »
8. Succi Cimentini dott. Flobert . » 77,58 »
9. Macaluso dott. Bartolomeo » 75,83 »
10. Gaetti dott. Giuseppe . . » 75,75 »
11. Napolino dott. Francesco » 74,87 »
12. Campanelli dott. Giovanni . » 74,66 »
13. Novaga Arvedo » 74,16 »
14. Giambitto dott. Giuseppe » 73,86 »
15. Zaffarano dott. Michele » 73,82 »
16. Messina dott. Francesco » 73,77 »
17. Di Pilla dott. Giovannangelo » 73,05 »
18. Veneroso dott. Giuseppe » 71,95 »
19. Di Santo dott. Angelo . » 66,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 marzo 1961

p. *Il Ministro*: Bisori

(2098)

Graduatoria di merito del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Cosenza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 6 gennaio 1959 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Cosenza;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1961, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Cosenza, nell'ordine appresso indicato:

1. La Bianca dott. Cosimo punti 87,83 su 132
2. Fiorentin dott. Antonio » 83,35 »
3. Norcia dott. Federico . » 82,68 »
4. Abbaticchio dott. Pietro » 82,36 »
5. Ferrari dott. Gino . » 81,51 »
6. Innocenti dott. Giulio . » 81,05 »
7. Madau Diaz dott. Gaetano . » 80,66 »
8. Ciocia dott. Emanuele » 80,64 »
9. Perta dott. Angelo . . » 80,24 »
10. Fiorentin dott. Aldo . . punti 79,22 su 132
11. Ferro dott. Girolamo . . » 77,04 »
12. Cirafici dott. Giuseppe . . » 76,95 »
13. Davi dott. Guido . . . » 75,66 »
14. Ferraro dott. Domenico . » 74,81 »
15. De Palo dott. Vittorio . . » 74,64 »
16. Merolli dott. Rocco . » 74,62 »
17. Messina dott. Francesco » 74,10 »
18. Succi Cimentini dott. Flobert . » 73,58 »
19. Chiarello Salvatore » 73,50 »
20. Zito dott. Ludovico . » 73,06 »
21. Caliulo dott. Rosario . » 72,63 »
22. Macaluso dott. Bartolomeo . . » 71,83 »
23. Rianò dott. Enrico » 71,77 »
24. De Lisi dott. Leonardo . » 71,52 »
25. Giambitto dott. Giuseppe . » 71,27 »
26. Calabro Vincenzo . . » 71 — »
27. Napolino dott. Francesco . . » 70,87 »
28. Di Palma dott. Leucio . » 70,43 »
29. Novaga Arvede » 70,16 »
30. Campanelli dott. Giovanni . » 69,66 »
31. Mona Vito Nicola . » 69 — »
32. Di Pilla dott. Giovannangelo . . » 66,05 »
33. Di Santo dott. Angelo » 63,50 »
34. Russo Lucarelli Archita . . » 60,52 »
35. Pignataro Rocco . . . » 59,50 »
36. Spezia Roberto . . » 57,50 »
37. Baraldi dott. Dario . . » 57,24 »
38. Quarato Matteo . . . » 56,83 »
39. Sardella dott. Pasquale . . » 56,73 »
40. Ferrigni dott. Giovanni » 52 — »
41. Pannunzi Primiano » 51,85 »
42. Landolfo Giuseppe » 47,02 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1961

p. *Il Ministro*: Bisori

(2100)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso n. 1 per titoli a cinquecento novantatre cattedre di educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria ed artistica, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1960.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, in virtù del quale metà delle cattedre di educazione fisica, disponibili nella prima applicazione della legge, devono essere conferite mediante concorso per titoli a coloro che abbiano conseguito, all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa, il diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma o siano in possesso di un titolo equipollente, conseguito secondo l'ordinamento anteriore all'anzidetta legge;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1960, registro n. 21, foglio n. 124 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 9 maggio 1960, con cui è stato indetto, in applicazione della legge sopraindicata, il concorso n. 1 per titoli a cinquecentonovantatre cattedre di educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto l'art. 7 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, che ammette al concorso di cui al precedente capoverso coloro che, trovandosi regolarmente iscritti alla data di entrata in vigore della legge 7 febbraio 1958, n. 88 ad uno dei tre anni del corso dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, abbiano conseguito il relativo diploma alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 15 marzo 1960, con cui è stato indetto il concorso n. 1 per titoli a 593 cattedre di educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria ed arti-

stica, è modificato nel senso che al concorso medesimo sono altresì ammesi coloro che, trovandosi regolarmente iscritti alla data di entrata in vigore della legge 7 febbraio 1958, n. 88 ad uno dei tre anni del corso dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, abbiano conseguito il relativo diploma alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Per coloro che si trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo il termine per la presentazione delle domande di ammissione, indicato dal primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale sopra citato, è riaperto sino a 30 giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ferma restando ogni altra disposizione per lo svolgimento del concorso contenuta nel decreto ministeriale 15 marzo 1960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 febbraio 1961

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti il 17 *marzo* 1961
Registro n. 16 *Pubblica istruzione, foglio n.* 152

(2082)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a venticinque posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1959.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento n. 3-*ter* del Bollettino ufficiale, in data 25 marzo 1961, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state pubblicate le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso a venticinque posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 3 novembre 1959.

(2083)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 3 settembre 1959.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento n. 3-*ter* del Bollettino ufficiale, in data 25 marzo 1961, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state pubblicate le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 3 settembre 1959.

(2084)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per titoli a quarantaquattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale addetto agli uffici della Amministrazione centrale e periferica della carriera ausiliaria, riservato, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 53, al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento n. 1-*ter* del Bollettino ufficiale, in data 28 gennaio 1961, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state pubblicate le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a quarantaquattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica della carriera ausiliaria, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 7 aprile 1959.

Si rende noto altresì che nel supplemento n. 3-*ter*, in data 25 marzo 1961, del detto Bollettino ufficiale, sono stati pubblicati una errata corrige relativa al succitato decreto ed il decreto ministeriale 28 gennaio 1961, che modifica le graduatorie dei vincitori e degli idonei di detto concorso.

(2085)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 164/AS dell'11 gennaio 1961, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti in provincia di Benevento ai candidati vincitori del concorso bandito con decreto del medico provinciale di Benevento n. 749 del 15 febbraio 1960;

Considerato che a seguito di rinuncia del vincitore della condotta medica di Cusano Mutri, quest'ultima è rimasta vacante;

Viste le domande dei candidati con la indicazione delle sedi in ordine di preferenza;

Visto che il dott. Tomas Giulio, interpellato da questo Ufficio, ha dichiarato di accettare la sede di Cusano Mutri, rinunziando, di conseguenza, a quella di Pontelandolfo assegnatagli in seguito ai risultati del concorso;

Vista la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso sopraindicato, approvato con decreto n. 164 dell'11 gennaio 1961;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Tomas Giulio è dichiarato vincitore della condotta medica di Cusano Mutri.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e nei modi di legge.

Benevento, addì 3 marzo 1961

Il medico provinciale capo: Chignoli

(1874)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.